

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIAGU DEMARTINI, GOLFARI, GUZZETTI,  
MONTRESORI, ABIS, CARTA, NIEDDU, SARTORI e PERUGINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1988

Modifiche all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64,  
in materia di denominazione dei collegi uninominali

ONOREVOLI SENATORI. - Il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 64 del 1958, recante «Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica"» recita: «Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84», pertanto, il territorio dei collegi senatoriali esistenti e la denominazione degli stessi non possono essere cambiati se non attraverso un intervento legislativo.

Risulta per *tabulas* che modificare le circoscrizioni in cui si sostanziano i collegi uninominali, i cosiddetti collegi storici, occorre una legge che autorizzi una ripartizione del territo-

rio nelle singole regioni diversa da quella indicata dall'articolo 1 summenzionato.

Si ricava altresì, secondo una più sicura e garantista interpretazione dello stesso articolo 1, che anche per modificare la denominazione dei collegi uninominali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, occorre un intervento legislativo.

È da ritenere infatti che l'articolo 1 citato della legge n. 64 blocchi, per così dire, i collegi storici non solo nella loro dimensione territoriale attuale, ma anche nella loro attuale denominazione.

D'altra parte, come esistono in un dato momento storico motivazioni socio-economico culturali che possono indurre a proporre modifiche al territorio di questo o quel

collegio senatoriale, esistono altresì, con il trascorrere degli anni, nuove ragioni che possono indurre a proporre denominazioni diverse.

A titolo di esempio, nel 1948 esistevano delle ragioni valide per individuare la denominazione del collegio di Tempio-Ozieri. Le motivazioni originarie non sono più attuali e valide a causa del modificarsi delle condizioni dello sviluppo comprese in quel collegio, in quanto non si può ignorare la crescita economica raggiunta dalla città di Olbia e l'esigenza di una nuova denominazione del collegio in cui sia presente anche l'indicazione di Olbia che sta a rappresentare la nuova realtà.

Quanto abbiamo accennato a titolo esemplificativo può trovare altri riscontri in quanto l'Italia in questi ultimi quaranta anni è molto cambiata sotto tanti profili; basti pensare al massiccio spostamento della popolazione attiva dal settore agricolo a quello dell'industria e del commercio e quante nuove realtà si sono create che a livello delle denominazioni dei collegi senatoriali potrebbero essere registrate.

Il presente disegno di legge tende a consentire che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, possa essere modificata la denominazione (si badi bene la denominazione e non il territorio) relativa a qualche collegio senatoriale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, può essere modificata la denominazione dei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84.